

Repertorio n. \_\_\_\_

## FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO  
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 29/10/2010 n. 244 )

---

Contratto in forma pubblica amministrativa, a seguito di gara d'appalto con procedura aperta in ambito UE, svolta ai sensi dell'art. 60, co. 1, del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 (Codice degli appalti), per l'affidamento dei servizi alberghieri, ristorazione e bar, pulizia dei locali e aree esterne e manutenzione conservativa presso il Centro di soggiorno montano della Polizia di Stato di Merano (BZ).

### REPUBBLICA ITALIANA

L'anno \_\_\_\_\_, addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in Roma, nella sede del Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato, avanti a me Dr. \_\_\_\_\_, Ufficiale Rogante del Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato come da Decreto del Presidente del Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato n. 559/C/F/2/6 in data 2 dicembre 2013, sono presenti:

- 1) Il Dirigente Superiore della Polizia di Stato \_\_\_\_\_, Dirigente Delegato del Fondo di Assistenza per il personale della Polizia di Stato, come risulta dai Decreti del Presidente del Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato n. \_\_\_\_\_, entrambi del \_\_\_\_\_, dichiara che l'Ente è iscritto alla partita fiscale n. 80183070582.

Il Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ nella sua qualità di \_\_\_\_\_ della Società \_\_\_\_\_ con Sede \_\_\_\_\_, iscritta nel Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_.

Il predetto, della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono certo, con il mio consenso rinunciano alla presenza di testimoni.

#### **PREMESSO CHE**

- con legge 12 novembre 1964 n. 1279 è stato istituito il Fondo di Assistenza per il personale della Pubblica Sicurezza al quale è stata conferita personalità giuridica di diritto pubblico;
- con decreto presidente della repubblica 29 ottobre 2010, n. 244 è stato emanato il “Regolamento di riordino del Fondo di Assistenza per il personale della Polizia di Stato a norma dell’articolo 26, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
- oggetto dell’attività istituzionale del Fondo di Assistenza del personale della Polizia di Stato è il perseguimento dell’assistenza sociale diretta ed indiretta a favore del personale della Polizia di Stato secondo le modalità indicate nella legge istitutiva e nel decreto presidente della repubblica n. 244/2010, in piena ed integrale autonomia gestionale che le viene riconosciuta per le attività ricreative descritte nell’art. 79 del decreto presidente della repubblica n.782/85;
- il Fondo di Assistenza, è proprietario dell’immobile e dei locali nei quali viene erogato il servizio in argomento e ne ha piena autonomia gestionale (compravendita rogito n. Rep. 25969 – Racc. n. 1185 - del 24.5.1967 - Notaio Giovanni Nicolodi);
- il Centro di soggiorno è riservato esclusivamente agli appartenenti alla Polizia di Stato in servizio e in quiescenza, agli appartenenti dell’Amministrazione Civile dell’Interno in servizio presso il Dipartimento della P.S., alle famiglie degli aventi diritto, eventuali ospiti e convenzionati e altri aventi diritto individuati dal Regolamento del Centro o autorizzati dal Consiglio di Amministrazione;
- il Consiglio di Amministrazione del Fondo di Assistenza, nella seduta del 16 dicembre 2020, con verbale n. 305 ha approvato l’espletamento delle procedure ad evidenza pubblica in ambito UE finalizzate all’affidamento dei servizi oggetto del presente

contratto, per il periodo di anni 4 (quattro), da espletare ai sensi dell'art. 60, co. 1, del Codice degli appalti;

- il Fondo di Assistenza, con circolare del 20 maggio 2021, ha emanato le nuove tariffe da applicare ai frequentatori del Centro di soggiorno.
- con Determina a contrarre n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ del Dirigente Delegato, è stato dato avvio alla procedura di gara telematica in modalità Application Service Provider (ASP), del sistema informatico di e-procurement del Ministero dell'Economia e delle Finanze e realizzato a supporto del programma per la razionalizzazione degli acquisti nella PA su sito "www.acquistinretepa.it" e, approvato il Quadro economico in cui è stato indicato l'importo complessivo del valore del contratto in €. 1.039.315,20, oltre oneri fiscali, per mesi 48, nonché l'avvio della procedura da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 60, co. 1 del decreto legislativo n.50/2016, la cui componente economica è data dal ribasso unico ed incondizionato in percentuale sui prezzi posti a base di gara secondo le varie formule di pensione in alta e bassa stagione mentre la componente tecnica è data dalla qualità richiesta per il servizio misurata dai criteri di valutazione indicati negli atti di gara;
- il Fondo di Assistenza ha proceduto ad esperire la procedura per l'appalto in ambito UE, mediante apposito bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - \_\_\_\_\_ nonché, per estratto, su due quotidiani nazionali e su 1 quotidiano avente particolare diffusione locale,;
- che a seguito della pubblicazione della gara sono pervenute nei termini stabiliti delle ore 23:59 del giorno \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_ offerta/e;
- con decreto del \_\_\_\_\_ il Dirigente Delegato ha nominato, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, la Commissione incaricata di esaminare le offerte pervenute ai fini dell'aggiudicazione;
- la Commissione giudicatrice nella seduta del \_\_\_\_\_ – verbale n. \_\_\_\_, è venuta nella determinazione di proporre l'aggiudicazione della gara alla Società concorrente \_\_\_\_\_, in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti ed avendo offerto la percentuale di ribasso del \_\_\_\_\_ sui prezzi posti a base di gara;
- con decreto del Dirigente Delegato del Fondo di Assistenza in data \_\_\_\_\_, a seguito del controllo sul possesso dei requisiti di carattere

generale e speciale, è stata dichiarata l'aggiudicazione definitiva in favore della Società \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_ – che ha offerto la percentuale di ribasso del \_\_\_\_\_ sui prezzi posti a base di gara, per il prezzo complessivo di €. \_\_\_\_\_ oltre I.V.A.

### VISTO

- l'art. 32, commi 7, 8 e 9, del decreto legislativo n. 50/2016, in cui vengono stabiliti i termini di stipulazione del contratto;

io Ufficiale Rogante ho personalmente

### VERIFICATO

1. l'esistenza della cauzione definitiva, nella forma della garanzia \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ di €. \_\_\_\_\_, (eventualmente ridotta del 50% ai sensi dell'art. 93, comma 7. del Codice dei contratti), emessa in data \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_ – Filiale \_\_\_\_\_ - con sede in \_\_\_\_\_, Cap. \_\_\_\_\_, predisposta secondo le modalità previste dagli artt. 103 e 93 del Codice dei contratti, a tutela degli impegni assunti con il presente contratto;
2. l'esistenza della polizza assicurativa per Responsabilità Civile contro Terzi n. \_\_\_\_\_ stipulata con la Società \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_;
3. la certificazione di regolarità contributiva in capo all'esecutore, atto che qui si richiama pur non allegandola;
4. l'esistenza del Documento Unico di Valutazione Rischi che qui si richiama pur non allegandolo;
5. l'esistenza del Documento Unico valutazione Rischi da Interferenze Statico sottoscritto dalle parti;
6. l'esistenza della garanzia, sotto forma di Polizza Fideiussoria n. \_\_\_\_\_ di €. \_\_\_\_\_,00 emessa da \_\_\_\_\_ – \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, pari al 10% del valore presunto dei costi di utenza a garanzia del pagamento delle utenze stesse;

7. il rispetto dei termini per la stipulazione dei contratti di cui all'art. 32, commi 8, 9 e 13 del Codice degli appalti;
8. la certificazione dell'Amministratore Unico e dal socio di maggioranza dell'Impresa, resa ai sensi dell'art. 85, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia);
9. la richiesta di verifica antimafia presso la BDNA ai sensi dell'art. 85 del decreto legislativo n. 159/2011;
10. la sottoscrizione del "Patto di integrità" per i contratti pubblici dell'Amministrazione di cui di cui al Piano Nazionale Anticorruzione 2016 approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 831 del 3 agosto 2016

Si conviene e stipula quanto segue

### ***Articolo 1***

*(Valore delle premesse, allegati e norme regolatrici)*

Le premesse di cui sopra e nella restante parte del presente atto, gli atti e i documenti richiamati, ivi compreso il Capitolato tecnico, l'offerta economica e l'offerta tecnica presentata, ancorché non materialmente allegati ma conosciuti alle Parti, sono custoditi agli atti del Fondo di Assistenza e costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.

L'appalto deve essere eseguito con l'osservanza delle norme, dei patti, oneri e condizioni previsti:

- a) dalla Legge e dal Regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato (R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, R.D. 23 maggio 1924 n. 827, e successive modificazioni);
- b) dalle disposizioni contenute nella vigente normativa nazionale e comunitaria, in materia di appalti pubblici di servizi, ed in particolare da quelle di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice degli appalti);

- c) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e dalle disposizioni degli atti soprarichiamati;
- d) dal D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii, (Codice dell'amministrazione digitale);
- e) dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e dal D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche e integrazioni;
- f) dalla legge 25 gennaio 1994 n. 82 e successive modifiche e integrazioni, - Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione;
- g) dalle leggi regionali e comunali, in quanto applicabili;
- h) dalla Legge numero 244 del 24 dicembre 2007, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008), per quanto concerne l'obbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione (articolo 1, commi 209-214);
- i) dal D. Lgs. del 27 ottobre 2009 n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni);
- j) dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.e ii. - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 13 agosto 2010, n. 136;
- k) dal D.P.R. 29 ottobre 2010 n. 244 regolamento di riordino del Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato a norma dell'articolo 26, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133;
- l) dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia;
- m) dal contratto, dal capitolato tecnico e relativi allegati che le parti, in possesso di copia dichiarano di ben conoscere e accettare nonché dalla dichiarazione di offerta economica e dell'offerta tecnica;
- n) dal documento unico di valutazione dei rischi da interferenze.

- o) dalle disposizioni contenute nella vigente normativa nazionale e comunitaria, in materia di appalti pubblici di servizi;
- p) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e dalle disposizioni degli atti soprarichiamati

L'Impresa contraente dichiara di conoscere e accettare, in ogni loro parte, tutte le normative di cui ai predetti punti, che si intendono qui integralmente trascritte senza, peraltro, che siano allegate al contratto, ai sensi dell'art. 99 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità dello Stato.

## **Articolo 2**

(Definizione dei contraenti)

Nel presente contratto:

1. il Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato è indicato con le parole "Fondo di Assistenza", rappresentato nei modi prescritti dalle norme in vigore e si avvale del Dirigente pro tempore del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Merano (BZ), quale Direttore dell'esecuzione del contratto;
2. il Contraente " \_\_\_\_\_ ", è indicato con la parola "Impresa", rappresentata nei modi prescritti dalle norme in vigore.

## **Articolo 3**

(Oggetto del contratto e luogo della prestazione)

Oggetto del contratto è lo svolgimento da parte dell'Impresa delle attività relative ai servizi alberghieri, ristorazione e bar, pulizia dei locali e aree esterne e manutenzione conservativa presso il Centro di soggiorno montano della Polizia di Stato di Merano (BZ), consistenti negli adempimenti successivamente indicati e dettagliatamente previsti nel presente atto, nell'Offerta tecnica e nel Capitolato Tecnico e relativi allegati.

Il servizio è espletato presso il Centro di soggiorno montano della Polizia di Stato di Merano (BZ), Via Scena n. 43, denominato "Stifterhof". La struttura in cui si svolge il servizio ha un'accessibilità limitata, cioè non rivolta ad un pubblico indifferenziato, ma è riservata agli appartenenti alla Polizia di Stato in servizio e in quiescenza, agli appartenenti

dell'Amministrazione Civile dell'Interno in servizio presso il Dipartimento della P.S., alle loro famiglie, ospiti e convenzionati e altri aventi diritto individuati nel Capitolato tecnico.

#### **Articolo 4** (Notifiche e comunicazioni)

Le notifiche e le comunicazioni relative ai termini contrattuali ed a qualsiasi altro elemento o circostanza cui è necessario dare data certa vanno effettuate tramite Posta Elettronica Certificata o a mezzo telegramma in caso di urgenza presso la sede dichiarata dell'Ente e dell'Impresa. Esse possono essere effettuate, ad eccezione di quella prevista dall'articolo 30 (Domicilio legale), anche in modo diretto per consegna a mano ad incaricato qualificato, qualora sia stata autorizzata tale procedura di comunicazione dall'Impresa e dal Direttore dell'esecuzione e di detta consegna deve essere rilasciata ricevuta scritta, firmata e datata, che fa fede ad ogni effetto dell'avvenuta notifica.

La PEC del Fondo di Assistenza è: [dipps.fondodiassistenzaps@pecps.interno.it](mailto:dipps.fondodiassistenzaps@pecps.interno.it)

La PEC dell'Impresa è: \_\_\_\_\_ - tel. \_\_\_\_\_

La e-mail del Centro di soggiorno montano è: \_\_\_\_\_ - Tel. \_\_\_\_\_

#### **Articolo 5** (Durata del contratto)

Il contratto ha durata di mesi 48 (mesi quarantotto) a decorrere dalla sottoscrizione del presente atto.

L'Impresa, alla scadenza del contratto, avrà l'obbligo di liberare l'immobile dato in uso dal Fondo di Assistenza da tutto il materiale utilizzato per il servizio, e a riconsegnare tutte le attrezzature date in uso, anche in mancanza di comunicazione scritta da parte del Fondo.

L'Impresa sarà tenuta, altresì, a integrare le attrezzature mancanti o a corrispondere il loro valore in denaro, a proprie cure e spese.

Alla scadenza dell'appalto l'Impresa sarà tenuta, a richiesta del Fondo di Assistenza, alla prosecuzione del servizio alle medesime condizioni in esso stabilite, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di gara per la scelta del nuovo contraente e fino all'effettivo subentro di altro operatore economico.

E', comunque, espressamente vietato il rinnovo tacito del contratto.



## Articolo 6

(Valore contrattuale, prezzi e modalità di pagamento dei corrispettivi)

Il valore complessivo dell'appalto, determinato a corpo e non a misura, è quantificato in € \_\_\_\_\_, **più oneri fiscali**, di cui oneri sulla sicurezza indicati in € \_\_\_\_\_ .

L'importo è indicato ai soli fini della determinazione del valore complessivo del contratto che si ribadisce presunto.

Per la gestione dei servizi oggetto del presente contratto il Fondo di Assistenza corrisponderà all'Impresa **un compenso per ogni singola prestazione effettivamente accertata, erogata per soggiorni in alta e bassa stagione, in formula in "Pensione completa" (soggiorno comprendente il pernottamento, la prima colazione, il pranzo e la cena); "Mezza pensione" (soggiorno comprendente la cena, il pernottamento e la prima colazione) o per il solo "Pernottamento e prima colazione", nonché per i pacchetti vacanze.**

All'Impresa verrà corrisposto il solo ammontare del compenso per le prestazioni effettivamente accertate alla fine di ciascun mese sino alla data di scadenza fissata dal contratto.

A tal fine dovrà essere presentata una unica fattura mensile comprendente il numero delle prestazioni erogate nelle formule sopra esposte nell'arco del mese di riferimento a favore degli ospiti della struttura alberghiera, suddivise, altresì, per adulti e minori nonché un report dal quale si evincano le prestazioni, così come sopra indicate, controfirmato in contraddittorio con il Direttore del Centro.

**Per ciascun giorno in mezza pensione e pernottamento e prima colazione, verranno corrisposti all'Impresa i seguenti importi più Iva:**

- **Alta Stagione (27 novembre – 6 gennaio / dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo / dal 15 luglio al 15 settembre). Eventi stagionali (da stabilire).**
  1. formula in pensione completa adulto - €. \_\_\_\_\_ (più iva);
  2. formula in mezza pensione adulto - €. \_\_\_\_\_ (più iva).
  
- **Bassa Stagione (il restante periodo dell'anno)**
  1. formula in pensione completa adulto - €. \_\_\_\_\_ (più iva);
  2. formula in mezza pensione adulto - €. \_\_\_\_\_ (più iva);

3. formula in pernottamento e prima colazione adulto - € \_\_\_\_\_ (più iva).

Per i minori da 2 anni compiuti a 8 anni non compiuti nelle formule di “pensione completa, “mezza pensione” e “pernottamento e prima colazione” verrà applicata la riduzione del 40% in alta stagione e del 50% in bassa stagione sui prezzi offerti sulle corrispondenti formule per l’adulto;

Per i minori da 8 compiuti a 12 anni non compiuti nelle formule di “pensione completa, “mezza pensione” e “pernottamento e prima colazione” verrà applicata la riduzione del 30% in alta stagione e del 40% in bassa stagione sui prezzi offerti sulle corrispondenti formule per l’adulto.

Per bambini da 0 a 2 anni non compiuti il soggiorno è gratuito e non è previsto alcun compenso per l’Impresa.

Per le formule “pacchetto vacanza” in bassa stagione, indicate nel Capitolato tecnico, verranno corrisposti all’Impresa i prezzi sotto indicati, fermo restando, sugli stessi, l’applicazione delle riduzioni previste per i minori.

Verranno, pertanto, corrisposti i seguenti prezzi:

#### PENSIONE COMPLETA A PERSONA

Pacchetto vacanza 3 gg.	€ _____	(1° giorno ridotto del 25%)
Pacchetto vacanza 4 gg.	€ _____	(1° giorno ridotto del 50%)
Pacchetto vacanza 5 gg.	€ _____	(1° giorno gratis)

#### MEZZA PENSIONE A PERSONA

Pacchetto vacanza 3 gg.	€ _____	(1° giorno ridotto del 25%)
Pacchetto vacanza 4 gg.	€ _____	(1° giorno ridotto del 50%)
Pacchetto vacanza 5 gg.	€ _____	(1° giorno gratis)

Saranno applicate le percentuali di sconto previste per i minori (0 – 12 anni)

I pagamenti saranno disposti esclusivamente per le effettive prestazioni effettuate nel periodo di riferimento.

Per ottenere i pagamenti dei corrispettivi, l’Impresa deve essere in regola con la propria situazione previdenziale ed assicurativa, fornendo al Fondo di Assistenza, per ogni

pagamento, i dati della Società per la richiesta del Documento Unico Regolarità contributiva (DURC) da parte dell'Ente.

Il pagamento dei corrispettivi mensili, dedotte le eventuali penalità in cui l'Impresa è incorsa, viene effettuato successivamente alla fine del servizio prestato nel mese di riferimento dietro presentazione di regolare fattura elettronica con allegata l'attestazione di "regolare esecuzione" e "n.o. al pagamento" da parte della Direzione del Centro di soggiorno, intestata a "Fondo di Assistenza per il personale della Polizia di Stato", C.F. n. 80183070582 – P.I. 02131841005, nei termini di legge (entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento da parte di questo Ente).

Il documento contabile dovrà riportare il C.I.G. 9002206765 ed il Codice Univoco Ufficio VCLEMZ.

L'effettuazione dei pagamenti del pagamento all'Impresa è subordinata all'accertamento della situazione previdenziale ed assicurativa, a tale scopo l'Ente provvederà d'ufficio all'acquisizione del DURC relativo all'Impresa. Il corrispettivo sarà accreditato a cura del Tesoriere dell'Ente, mediante bonifico sul conto corrente bancario dell'Impresa presso la Banca \_\_\_\_\_:

IBAN: \_\_\_\_\_ . Intestato a \_\_\_\_\_

Le persone delegate ad operare sul conto corrente bancario del Fondo di Assistenza sono: il Dirigente Delegato e il Segretario dell'Ente.

Le persone delegate ad operare sul conto corrente bancario dell'Impresa sono:

\_\_\_\_\_

L'Impresa si impegna a comunicare tempestivamente al Fondo di Assistenza eventuali variazioni circa le modalità di accredito da utilizzare; in caso di difetto di comunicazioni di tal genere, non potranno essere imputati all'Ente eventuali errori e/o ritardi nel pagamento disposto a favore dell'Impresa.

Sulle somme dovute potranno essere operate - nel rispetto della normativa fiscale - le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti al Fondo Assistenza a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

Su tali somme potranno essere, altresì, detratti gli eventuali importi dovuti al personale impiegato dalla società per tali servizi. A tal fine l'impresa è obbligata a fornire un report trimestrale o una dichiarazione del legale rappresentante che attesti il regolare versamento degli stipendi e dei compensi accessori risultanti dalla busta paga dei singoli dipendenti.

Sono, altresì, a carico dell'Impresa, la richiesta delle autorizzazioni amministrative, delle licenze e degli oneri connessi, compresa la certificazione di conformità, eventualmente da presentare alle Amministrazioni competenti per il servizio fornito.

### **Articolo 7**

(Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

L'Impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, e dichiara che le generalità e il codice fiscale delle persone autorizzate ad operare su di essi (art. 3 co. 7, l. 136/2010) sono:

- Sig. \_\_\_\_\_
- Conto corrente presso Banca \_\_\_\_\_ IBAN: \_\_\_\_\_  
intestato a \_\_\_\_\_

Per il Fondo di Assistenza sono:

- Il Dirigente Delegato pro-tempore e il Segretario pro-tempore.
- Conto corrente presso \_\_\_\_\_ – IBAN:  
\_\_\_\_\_

Qualsiasi pagamento, pertanto, dovrà essere effettuato tra le parti sui conti correnti bancari indicati nel presente articolo.

**L'inosservanza degli adempimenti previsti dalla predetta normativa comporta la nullità assoluta del contratto.**

### **Articolo 8**

(Revisione del compenso)

Il corrispettivo convenuto si intende tassativamente fisso ed invariabile nel primo anno di validità del presente contratto e potrà essere soggetto di adeguamento a decorrere dal secondo anno ai sensi e con le modalità previste dalla legge n. 724 del 23.12.94, art. 44 commi 4 e 6.

La revisione del prezzo viene operata dai dirigenti responsabili della procedura contrattuale sulla base di un'istruttoria cui, a richiesta, può partecipare il contraente e dall'esito della quale viene definito il nuovo prezzo.

## **Articolo 9**

(Garanzia di esecuzione)

A garanzia degli obblighi contrattuali, l'Impresa presenta garanzia \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ di importo pari ad €. \_\_\_\_\_, (eventualmente ridotta del 50% ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice dei contratti), emessa in data \_\_\_\_\_ dalla Intesa \_\_\_\_\_ – Filiale \_\_\_\_\_ - con sede in : \_\_\_\_\_ Cap \_\_\_\_\_, predisposta secondo le modalità previste dagli artt. 103 e 93 del Codice dei contratti, conservata agli atti del fondo di Assistenza.

La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma, entro il limite dell'importo garantito, nel termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. La garanzia prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del Codice Civile e della decadenza di cui all'art. 1957 del Codice Civile.

Tale garanzia è vincolata per tutta la durata del presente contratto sino a servizio ultimato e, comunque sino a quando non sarà definita ogni eventuale eccezione o controversia con l'Impresa.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o altra causa, l'Impresa dovrà provvedere al reintegro fino alla concorrenza del suo ammontare entro il termine di 30 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte del Fondo di Assistenza.

Ove ciò non avvenga, sorgerà per il Fondo di Assistenza la facoltà di risolvere il contratto affidando l'appalto ad altra ditta in danno di quella contraente. La polizza fideiussoria è presentata corredata di autentica amministrativa o notarile della firma, dell'identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia. L'Istituto Bancario o Assicurativo è tenuto ad effettuare l'eventuale versamento della somma garantita presso \_\_\_\_\_- sportello Ministero Interno – codice IBAN \_\_\_\_\_ intestato al Fondo di Assistenza.

(La garanzia bancaria è presentata con firma autenticata dal Notaio \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_).

Ovvero

(La garanzia bancaria è presentata corredata di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dei \_\_\_\_\_, Rappresentanti Legali della \_\_\_\_\_, autorizzati ad emettere la garanzia, giusta procura n. \_\_\_\_\_, atto pubblico del \_\_\_\_\_ Notaio \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_).

A garanzia del pagamento degli oneri di cui al precedente art. 8, l'Impresa presenta garanzia \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ pari all'importo forfettario di mesi 12, emessa in data \_\_\_\_\_ dalla Intesa \_\_\_\_\_ – Filiale \_\_\_\_\_ - con sede in : \_\_\_\_\_ Cap \_\_\_\_\_.

### **Articolo 10** (Altri oneri)

Sono a carico dell'Impresa la fornitura della stovigliatura quali: piatti, piani e fondi, piattini, sottopiatti, tazze, bicchieri. La stovigliatura presente presso il Centro di soggiorno, inventariata e di proprietà del Fondo di Assistenza potrà essere utilizzata esclusivamente a fini complementari rispetto all'ordinario utilizzo della stovigliatura fornita dall'Impresa e in determinate condizioni di eventi straordinari.

Sono a carico dell'Impresa i costi relativi alle utenze di energia elettrica e forza motrice, acqua, telefono, gas, Tassa sui rifiuti (tarsu), e quant'altro necessita per lo svolgimento dell'attività.

A tal proposito, l'Impresa dovrà provvedere alla voltura entro gg. 30 dalla stipula contrattuale, a nome della Società, delle utenze di acqua, gas, forza motrice ed energia elettrica.

Tutti gli oneri a carico della Società saranno a carico della stessa fino all'effettiva riconsegna degli spazi dati in uso, a seguito di verbale di riconsegna redatto e sottoscritto dal Direttore di esecuzione e Responsabile dell'Impresa.

L'Impresa, a tal fine, presenta garanzia, sotto forma di Polizza Fideiussoria n. \_\_\_\_\_ di €. \_\_\_\_\_ emessa dal \_\_\_\_\_ – \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, pari al 10% del valore presunto dei costi di utenza, ammontanti ad Euro \_\_\_\_\_.

### **Articolo 11**

(Verifica di conformità)

Ai sensi dell'art. 102, comma, 2 del decreto legislativo n. 50/2016, il contratto è soggetto a verifica di conformità per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

A tal fine, il Fondo di Assistenza controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto di cui al successivo art. 12.

## **Articolo 12**

(Direttore dell'esecuzione del contratto - Verbale di avvio di esecuzione e di stato d'uso dei locali, degli impianti, delle attrezzature e materiali - Verbale di riconsegna dei locali, degli impianti, delle attrezzature e materiali).

In applicazione all'art. 101 del decreto legislativo n. 50/2016, il Dirigente pro tempore del Commissariato di Merano, è nominato quale Direttore dell'esecuzione del contratto.

Il Direttore dell'esecuzione vigila sull'osservanza delle condizioni previste dal contratto, dal Capitolato tecnico, dalle leggi e dai regolamenti e prospetta al Rappresentante dell'Impresa l'eventuale necessità di integrare o variare le modalità di espletamento del servizio. Ha la facoltà di verificare, in qualsiasi momento, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni.

Il Direttore dell'Esecuzione provvede:

1. al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante.
2. ad assicurare la regolare esecuzione del contratto da parte della Società, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.
3. a svolgere tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal codice o dal presente contratto, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

In particolare, cura l'avvio dell'esecuzione del contratto mediante la redazione del "Verbale di avvio", nonché gli adempimenti previsti per consentire al Fondo di Assistenza di ricevere i pagamenti.

Al momento dell'inizio dell'attività dovrà essere redatto un "Verbale di avvio di esecuzione" in duplice copia, firmato dalle parti, nel quale verranno indicate le aree e gli immobili, sia interni che esterni, in cui dovrà essere svolta l'attività con la descrizione dello stato dei luoghi, anche mediante documentazione fotografica. Verranno indicate, in apposito elenco inventario da inoltrare al consegnatario dell'Ente, le attrezzature, i mezzi e gli strumenti che potrebbero essere messi a disposizione dal Centro di soggiorno, dando atto del relativo stato d'uso.

Il Direttore dell'esecuzione ha la facoltà, in qualunque momento, di procedere a verifiche dello stato di conservazione e funzionalità delle attrezzature. L'Impresa deve provvedere alla riparazione e al reintegro delle attrezzature di cui al comma precedente qualora oggetto di danneggiamento e deterioramento.

Il Direttore dell'esecuzione vigilerà, inoltre, sul rispetto da parte dell'Impresa del Regolamento del Centro montano e di ogni altra disposizione emanata per il corretto svolgimento dei servizi di cui al presente atto

L'Impresa è tenuta a indicare nel verbale, oltre al personale impiegato, anche i nominativi delle persone addette alla gestione delle emergenze e del primo soccorso.

Detto verbale dovrà essere restituito al termine del periodo contrattuale, così come al momento consegnato.

L'Impresa è tenuta ad usare le aree e i beni e le attrezzature, per la destinazione d'uso fissata, con ordinaria diligenza, al pari di quanto le viene eventualmente consegnato in custodia.

Le possibili modifiche o migliorie apportate si intendono acquisite dal Fondo di Assistenza, fermo restando il diritto per quest'ultima di chiedere il ripristino nello stato originario.

Analogo verbale di riconsegna dovrà essere redatto al termine, a qualunque titolo, del rapporto contrattuale, con il rilascio dei locali liberi dalle attrezzature dell'Impresa e contestuale riconsegna delle chiavi.

L'Impresa si obbliga a mettere a disposizione e a far accedere ai locali, in qualunque momento, su richiesta del Fondo di Assistenza e/o del Direttore dell'Esecuzione, il



personale incaricato o personale della Polizia di Stato, per tutte le esigenze connesse alla redazione di documenti o inventari relativi alla struttura, pena la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno.

Per la disciplina degli aspetti relativi all'utilizzazione dei macchinari e delle attrezzature, del vestiario e dotazioni del personale, e in genere dei materiali necessari per il servizio, le parti fanno rinvio a quanto previsto dal Capitolato Tecnico e relativi allegati.

### **Articolo 13**

(Requisiti del personale impiegato)

L'Impresa si avvarrà di personale scelto, professionalmente preparato con conoscenze tecniche appropriate alle esigenze del servizio in conformità a quanto riportato nell'offerta tecnica sulle qualifiche professionali e sulle esperienze lavorative pregresse documentate per tutti quanti i servizi affidati. Dovrà essere, inoltre, capace e moralmente ineccepibile, gradito insindacabilmente alla Direttore del Centro – Direttore dell'esecuzione ed in regola con le leggi sanitarie.

Per tutto il personale impiegato, prima dell'inizio dell'attività, l'Impresa comunicherà per iscritto alla Direzione del centro di soggiorno i nominativi da impiegare per l'espletamento dei vari servizi. L'elenco, dovrà essere corredato da copia di un valido documento di riconoscimento, con le complete generalità, compreso il relativo domicilio, nonché le qualifiche e le mansioni possedute ed il settore di utilizzo di ciascun operatore. Analoga comunicazione sarà effettuata nel caso di variazioni del personale impiegato, entro 5 (cinque) giorni da ciascuna variazione.

In particolare, l'Impresa dovrà impiegare per il servizio di cucina, il "Capo-cuoco" con la professionalità e le esperienze indicate nell'Offerta tecnica la cui competenza dovrà essere attestata con documentazione probatoria. Nell'eventualità di indisponibilità, l'Operatore dovrà essere immediatamente sostituito da personale con analoga esperienza e professionalità comprovata da attestazione e autorizzato dal Direttore dell'esecuzione.

Il predetto personale, sin dal primo giorno di lavoro, dovrà essere materialmente in possesso del proprio contratto di lavoro e della documentazione sanitaria richiesta per lo svolgimento dello specifico servizio cui è impiegato, che dovranno essere consegnati in copia fotostatica al Direttore dell'esecuzione. Il predetto personale non potrà iniziare a

svolgere alcuna attività lavorativa all'interno del comprensorio del Centro di soggiorno se non in regola con quanto richiesto. Qualora si tratti di personale extracomunitario, dovrà essere esibito il regolare "Permesso di Soggiorno".

L'Impresa si obbliga a sollevare il Fondo di Assistenza da tutte quelle azioni che venissero mosse dal personale da essa dipendente per pretesi diritti, in relazione a vincoli contrattuali derivanti dalle prestazioni lavorativa da loro offerte.

A tal fine si rinvia a quanto indicato dall'art. 6, circa la documentazione da presentare all'Ente attestante l'avvenuto pagamento delle prestazioni contrattuali dei dipendenti.

Per quanto concerne le unità operative richieste e le fasce orarie entro le quali svolgere il servizio, nonché per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rimanda al Capitolato tecnico.

Il Fondo Assistenza può richiedere, a suo insindacabile giudizio, la sostituzione delle persone non gradite che risultassero inidonee, incapaci o manifestassero contegno non corretto. In tal caso, l'Impresa dovrà provvedere entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora l'Impresa non ottemperi al secondo invito scritto del Fondo Assistenza a sostituire il proprio personale, il Fondo Assistenza stesso può dichiarare risolto il contratto ed affidare il servizio in danno dell'Impresa.

Durante il servizio, il suddetto personale dovrà tenere un comportamento irreprensibile e formalmente corretto, essere munito di apposito distintivo indicante la denominazione dell'Impresa ed indossare apposita divisa completa di cartellino di riconoscimento indicante il nominativo dell'operatore, la denominazione dell'Impresa di appartenenza, il livello operativo riferito al rapporto contrattuale.

L'Impresa deve assicurare al personale idonei capi di vestiario, nonché - così come previsto dalla vigente normativa di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni - capi speciali "antinfortunistici" (dotazioni di protezione individuale), formando ed informando il personale stesso sull'osservanza delle norme di sicurezza durante l'uso delle attrezzature e nell'impiego dei prodotti chimici.

## **Articolo 14**

(Osservanza delle condizioni di lavoro)

L'Impresa ha l'obbligo di provvedere alle assicurazioni sociali degli addetti al servizio oggetto della presente concessione. Il mancato versamento dei contributi assicurativi e previdenziali nei riguardi degli addetti impiegati nel servizio - ove rilevato dal Fondo di Assistenza e confermato dagli Enti Previdenziali - potrà comportare, a giudizio insindacabile del Fondo di assistenza, oltre alle penalità previste e le debite segnalazioni alle competenti Autorità, la risoluzione del contratto.

L'Impresa è obbligata al rispetto integrale delle disposizioni di parte economica e normativa contenute nei contratti collettivi nazionali di settore e si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi di legge come l'osservanza delle norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, igiene nei luoghi di lavoro, assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, forme di previdenza per disoccupazione involontaria, invalidità, vecchiaia, nonché malattie professionali e l'osservanza di ogni altra disposizione relativa alla tutela dei lavoratori attualmente in vigore o che possa intervenire nel periodo di durata contrattuale.

L'Impresa si obbliga a praticare nei confronti dei propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria professionale e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché risultanti dalle successive integrazioni e modifiche.

Gli obblighi concernenti i contratti collettivi di lavoro di cui sopra vincolano l'Impresa anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti, o receda da esse per tutto il periodo della concessione.

L'Impresa è tenuta, altresì, all'osservanza delle norme in materia di contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti,

Nessun rapporto di lavoro viene a stabilirsi tra il Fondo di Assistenza e gli addetti al servizio, in quanto questi ultimi sono alle esclusive dipendenze dell'Impresa che assume l'esclusiva responsabilità ed il totale rischio delle prestazioni dagli stessi effettuate. Il Fondo di Assistenza rimane estraneo anche ai rapporti di natura economica tra l'Impresa

ed i suoi dipendenti. Sul punto si richiamano le disposizioni di cui all'art. 6 e 12 del presente atto.

### **Articolo 15**

(Obblighi in materia igienico-sanitaria)

L'Impresa si impegna ad osservare la vigente normativa igienico sanitaria ed, in particolare, a sostituire il personale dipendente che non risultasse in regola con le modalità indicate nel Capitolato Tecnico.

### **Articolo 16**

(Responsabilità dell'Impresa)

L'Impresa risponde del fatto dei propri dipendenti, a norma dell'art. 2049 del Codice Civile nonché del D. Lgs. del 9 aprile 2008 n. 81. E' obbligata, quindi, alla integrale osservanza delle disposizioni di cui alla richiamata normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e di quelle che verranno emanate nel corso di validità del presente contratto in quanto applicabili.

Per i beni appartenenti al Fondo di Assistenza, gli ammanchi, i deterioramenti e le rotture causate dai dipendenti dell'Impresa saranno a questa addebitati a prezzi di inventario o, se questi non corrispondessero al reale valore, ai prezzi di cessione o, in mancanza, a quelli che verranno fissati dal Fondo di Assistenza, senza pregiudizio delle altre sanzioni che possono adottarsi in via giudiziaria.

L'Impresa è tenuta al rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 - Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici - in materia di prevenzione della corruzione.

### **Articolo 17**

(Cessione dell'azienda e/o mutamento della specie giuridica dell'Impresa contraente -  
Cessione del contratto e/o dei crediti)

In caso di cessione dell'Azienda e/o mutamento della specie giuridica dell'Azienda che assicura le prestazioni contrattuali, l'Impresa deve darne comunicazione almeno 30 (trenta) giorni prima al Fondo di Assistenza che si riserva la facoltà di cui al successivo art. 25.

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma ovvero ogni atto contrario è nullo.

E', altresì, fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti alla stessa dal contratto, nonché di conferire procure all'incasso. Per la forma e le modalità delle trasformazioni soggettive del titolare del contratto e delle cessioni si rinvia per l'intera disciplina al codice civile.

In ogni caso tali variazioni dovranno essere comunicate tempestivamente e comunque non oltre 15 gg. Dalla variazione al Fondo di Assistenza per le verifiche obbligatorie sulla sussistenza dei requisiti soggettivi, professionali e tecnici del nuovo assetto societario, e la successiva approvazione.

In caso di inosservanza di tale obbligo il Fondo di Assistenza ha facoltà di risolvere immediatamente il contratto e di commissionare a terzi l'esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno dell'Impresa, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

## **Articolo 18**

(Tutela contro azione di terzi)

L'impresa assume ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da persone e/o cose, tanto del Fondo di Assistenza e del Centro montano che di terzi, in dipendenza di azioni od omissioni comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto ad essa riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Per l'assolvimento di tale obbligo risarcitorio, l'impresa è munita di appropriata polizza assicurativa di cui in premessa, a copertura di qualsiasi rischio causato dal servizio in parola e per i danni derivanti al Fondo di Assistenza in conseguenza dell'espletamento del servizio ed in ragione della peculiarità delle attrezzature, degli impianti sportivi e delle aree dove lo stesso viene svolto. L'esistenza di tale polizza non libera l'Impresa dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.

L'esistenza, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'impresa non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Nel caso venisse comunque intentata azione giudiziaria contro il Fondo di Assistenza, questa potrà risolvere il contratto con dichiarazione espressa da comunicare alla controparte e provvedere all'incameramento della polizza fideiussoria, senza obbligo di diffida o di pronuncia dell'autorità giudiziaria e senza pregiudizio dell'azione di risarcimento dei danni subiti qualora la cauzione non risultasse a ciò sufficiente.

L'impresa assume, inoltre, le responsabilità e gli oneri derivanti da diritti di proprietà intellettuale, da applicazioni industriali o di altra natura, protette da privativa o altra tutela di legge, spettanti a terzi in ordine ai servizi prestati.

### **Articolo 19**

(Vigilanza sulle operazioni – Esecuzioni in danno)

Il Direttore dell'esecuzione vigilerà sull'osservanza delle condizioni previste dal presente contratto e prospetta al titolare dell'Impresa, o ad un suo delegato, l'eventuale necessità di integrare e/o variare le modalità di espletamento del servizio.

Il Fondo di Assistenza ha, in ogni caso, la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritiene opportuni per assicurare che da parte dell'Impresa siano scrupolosamente osservate tutte le condizioni contrattuali espresse in gara, comprese quelle nei confronti del personale.

Le eventuali inadempienze o negligenze potranno essere contestate verbalmente ed istantaneamente e successivamente (entro sette giorni) notificate al rappresentante dell'Impresa a mezzo Posta Elettronica Certificata, senza pregiudizio per l'efficienza della penalità.

Qualora l'Impresa non dia corso, anche parzialmente, alle prestazioni del presente Contratto o in caso di ritardo nell'adempimento, di rifiuto ad adempiere ovvero qualora non vengano raggiunti gli obiettivi richiesti e salvo il diritto alla risoluzione del contratto ed all'addebito delle penali previste contrattualmente, il Fondo di Assistenza avrà facoltà di fissare un termine perentorio per ottenere l'adempimento.

Il suddetto termine decorrerà dal momento in cui l'Impresa riceverà la comunicazione scritta da parte del Fondo di Assistenza della fissazione dello stesso. Decorso inutilmente

detto termine per l'adempimento, il Fondo di Assistenza avrà il diritto di provvedere alla esecuzione direttamente o tramite terzi. Gli oneri sostenuti dal Fondo di Assistenza saranno ad esclusivo carico dell'Impresa, che sarà altresì tenuta al risarcimento dei danni per inadempimento.

## **Articolo 20**

(Forme di inadempimento)

L'Impresa è formalmente inadempiente quando:

- a) ometta, anche parzialmente, di assicurare il servizio;
- b) non assicuri la prestazione in modo regolare e soddisfacente secondo le modalità di esecuzione del contratto e del Capitolato tecnico-prestazionale, con particolare riferimento ad ogni attività richiesta non prestata o prestata con ritardo;
- c) utilizzi prodotti alimentari e d'uso ovvero attrezzature non adeguati a quelli richiesti dal Capitolato Tecnico, dal contratto e dalle normative di settore;
- d) non ottemperi alle previsioni degli articoli 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 17.

## **Articolo 21**

(Procedimento di contestazione di inadempienze)

L'omissione di una prestazione è contestata per iscritto entro il termine indicato all'art. 19, ed in contraddittorio con l'Impresa, dal Direttore dell'esecuzione e comunicata entro i successivi 10 giorni al Fondo di Assistenza, ai fini dell'applicazione delle previste sanzioni. L'omesso servizio per astensione dal lavoro delle maestranze per cause riguardanti in modo specifico l'Impresa contraente non è considerata causa di forza maggiore e, pertanto, l'Impresa stessa ne risponde a pieno titolo.

Il non regolare e soddisfacente espletamento del servizio è contestato, per iscritto e nei termini sopra indicati, dal Direttore dell'esecuzione all'Impresa e comunicato, ai fini dell'applicazione delle previste sanzioni.

## **Articolo 22**

(Sanzioni per le inadempienze e contestazione per danni)

L'omissione, anche parziale, del servizio, ovvero l'espletamento del servizio secondo le modalità non regolari e/o non soddisfacenti comporta l'applicazione di penalità determinate ai sensi del successivo articolo 22.

La rilevazione in contraddittorio con l'impresa di almeno 3 (tre) omissioni scritte nel corso del contratto, fa sorgere in favore del Fondo di Assistenza il diritto di dichiarare risolto il contratto stesso.

La contestazione di irregolarità rilevata per almeno 3 (tre) volte nello stesso anno solare, fa sorgere in capo al Fondo di Assistenza il diritto di dichiarare risolto il contratto.

Le contestazioni per danni a locali ed attrezzature, nonché per ammanchi e rotture devono essere formulate dal Fondo di Assistenza per iscritto, entro 30 gg dal relativo accertamento; l'impresa può controdedurre entro 15 giorni dal ricevimento della contestazione; effettuate le verifiche ed accertata la responsabilità dell'impresa, il Fondo di Assistenza ne addebita l'importo, analogamente a quanto previsto per le penalità del contratto stesso, sempre che l'impresa non provveda alla riparazione o al reintegro.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto comunica al Fondo di Assistenza la proposta di applicazione delle penali quantificate sulla base degli inadempimenti contestati.

### **Articolo 23**

(Determinazione delle penalità)

Ai sensi dell'art. 113-bis del decreto legislativo n. 50/2016, in caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'Impresa è prevista una penale commisurata ai giorni di ritardo e proporzionale rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Il Fondo di Assistenza si riserva, altresì, il diritto di applicare le penalità per ogni prestazione non eseguita o non eseguita conformemente al capitolato prestazionale e/o all'offerta tecnica, anche in modo parziale, che verranno detratte dai pagamenti o dalla cauzione prestata dall'Impresa, la quale, in quest'ultimo caso, deve ricostituirla



nell'importo originario entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di reintegro secondo le modalità di cui agli artt. 4 (Notifiche e comunicazioni) e 9 (Garanzia di esecuzione).

Il Fondo di Assistenza, pertanto, applicherà ulteriori penali, di seguito specificate, qualora si verificino inadempimenti relativi al mancato rispetto degli impegni assunti con l'offerta tecnica in qualsiasi ambito sotto specificato:

“A. Sistema organizzativo del servizio”: penale di € 200,00 (Duecento/00).

“B. Metodologie tecnico-operative per lo svolgimento ed il controllo dei servizi”: penale di € 300,00 (Trecento/00).

“C. Perdita del possesso delle certificazioni di qualità UNI EN ISO 9001/2008, della certificazione etica SA 8000:2014, della certificazione ambientale ISO 14001/2004 e di sicurezza e salute dei lavoratori OSHAS 18001”: penale di € 400,00 (Quattrocento).

## **Articolo 24**

(Applicazione delle penali)

L'importo delle penali è stabilito dal Fondo di Assistenza sulla base delle segnalazioni del Direttore dell'esecuzione, con provvedimento da comunicare all'Impresa.

L'importo delle penali è addebitato sui crediti dell'Impresa dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono o, nel caso in cui questi non siano sufficienti, su quelli dipendenti da altri contratti che l'Impresa ha stipulato con il Fondo di Assistenza.

Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penali viene addebitato sulla polizza fideiussoria che dovrà essere immediatamente reintegrata per l'importo corrispondente alla penale, onde ripristinare il limite della polizza di cui all'art. 9 del contratto.

Le penali sono notificate all'Impresa in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.

## **Articolo 25**

(Richieste di abbandono di penali)

Qualora l'Impresa intenda chiedere l'abbandono di penali applicate in dipendenza dell'esecuzione del contratto, deve presentare istanza al Fondo di Assistenza,

accompagnata dalla documentazione ritenuta necessaria a comprovarne le ragioni giustificative.

Le richieste possono essere presentate non oltre trenta giorni dalla data della lettera con la quale il Fondo di Assistenza notifica all'Impresa la determinazione di applicare le penalità per le inadempienze rilevate, ovvero comunica l'avvenuta emissione del mandato di pagamento o del mandato a saldo, con l'applicazione di penali.

Non possono essere abbandonate penalità applicate in relazione ad inadempienze determinate per cause di forza maggiore non debitamente e tempestivamente notificate al Fondo di Assistenza.

La restituzione delle penalità disapplicate avviene contestualmente al primo mandato in acconto o a saldo da emettere a favore dell'Impresa o, con titolo separato, se si sia provveduto a tutti i pagamenti dovuti.

## **Articolo 26** (Subappalto del servizio)

E' espressamente vietato il subappalto totale e parziale del servizio, pena l'immediata risoluzione del contratto, la perdita della cauzione ed il riconoscimento dei danni e delle spese causati al Fondo di Assistenza.

L'impresa è tenuta ad eseguire in proprio il servizio in relazione alla tipologia del servizio riservato al personale della Polizia di Stato e loro familiari.

Per quanto non indicato al comma precedente si rinvia per l'intera disciplina all'articolo 105 del Codice degli appalti.

## **Articolo 27** (Recesso e Risoluzione del contratto)

1. Il Fondo di Assistenza, previo avviso scritto, e con le modalità di cui all'art. 4 può recedere dal contratto:

- a) in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del Codice Civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne l'Impresa:
  - delle spese sostenute dall'impresa;
  - delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto;

- di un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.
- b) per ritardata comunicazione della cessione dell'azienda, del ramo di attività o del mutamento della specie giuridica dell'impresa;
- c) in caso di fallimento del contraente;

Il recesso del contratto, totale o parziale, dovrà essere comunicato all'Impresa almeno 30 (trenta) giorni prima della data dalla quale avrà effetto, salvo il verificarsi di eventi imprevisti o determinati da forza maggiore.

2. Il Fondo di Assistenza può dichiarare risolto il contratto secondo il disposto dell'art. 1456 del c.c.:

- a) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- b) in caso di inadempienza dovuta a dolo o colpa grave. In tale ipotesi, oltre alla risoluzione del contratto, verrà incamerata la cauzione della polizza fideiussoria, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
- c) in caso di cessazione dell'attività, cessione, trasformazione, fusione o qualunque modifica a qualunque titolo dell'Azienda anche se parziale, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Impresa; in caso di morte di qualcuno dei soci responsabili dell'Impresa e il Fondo di Assistenza non ritenga di continuare il rapporto con gli altri soci;
- d) dopo tre contestazioni scritte in contraddittorio con l'Impresa, di omissione del servizio e dopo tre mesi in ognuno dei quali ha avuto luogo la contestazione di inadempienza agli obblighi contrattuali;
- e) in caso di mancato reintegro della polizza fideiussoria definitiva;
- f) in caso di reiterate violazioni delle norme relative al trattamento giuridico ed economico dei dipendenti previste dalle leggi, regolamenti, contratti collettivi in materia di retribuzione, di contribuzione e di assicurazioni sociali, nonché di

formazione e sicurezza sul lavoro prevista dalle norme vigenti per il settore specifico;

- g) in caso di mancata individuazione da parte dell'Impresa del "Rappresentante dell'Impresa" di cui al punto 1.2 – Generalità - del Capitolato tecnico, e dei relativi recapiti entro il termine stabilito;
  - h) per violazione degli obblighi relativi a versamenti contributivi per il personale dipendente;
  - i) nelle ipotesi di cui all'art.80, comma 1 e 2 del Codice degli appalti pubblici,
3. In ogni caso, la risoluzione del contratto determinerà l'incameramento della polizza fideiussoria con riserva del risarcimento dei danni.
  4. Con la risoluzione del contratto, il Fondo di Assistenza ha diritto, come meglio ritiene, di affidare ad altra ditta il servizio o la parte rimanente di questo in danno all'Impresa e addebitando ogni maggiore spesa sostenuta dal Fondo di Assistenza rispetto a quelle previste dal contratto risolto e le eventuali penalità.
  5. L'affidamento a terzi verrà notificato all'Impresa a mezzo Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata A.R. con indicazione degli importi relativi.
  6. L'esecuzione in danno non esime l'Impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
  7. L'affidamento a terzi viene notificato all'Impresa inadempiente nelle forme prescritte, con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio affidato e degli importi relativi.
  8. All'Impresa inadempiente saranno, altresì, addebitate le eventuali spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto.
  9. Il relativo importo sarà prelevato dalla polizza fideiussoria e, ove questa non fosse sufficiente, da eventuali crediti dell'Impresa senza pregiudizio dei diritti del Fondo di Assistenza sui beni dell'Impresa.
  10. L'Impresa ha diritto alla risoluzione del contratto:

- a. in caso di impossibilità ad eseguirlo, in conseguenza di causa non imputabile alla stessa Impresa, secondo il disposto dell'art. 1463 del Codice Civile;
- b. nel caso in cui il Fondo di Assistenza richieda modifiche delle prestazioni contrattuali chiaramente pregiudizievoli per l'Impresa, o aumenti o diminuzioni dell'oggetto del contratto oltre i limiti del quinto d'obbligo.

11. La risoluzione viene comunicata con le modalità stabilite dall'art. 4 del presente contratto.

## **Articolo 28**

*(Disposizioni Antimafia e altre violazioni)*

(Risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. n. 159 del 6.9.2011 e s.m.i)

L'Impresa prende atto che l'affidamento del servizio è subordinato all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. In particolare, nei confronti del legale rappresentante e degli altri componenti l'organo di amministrazione e/o di rappresentanza legale dell'Impresa non dovranno essere stati emessi provvedimenti, definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né dovranno essere pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, né infine essere pronunciate condanne che comportino la incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

L'Impresa, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, prende atto che, qualora durante l'esecuzione del contratto fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente comma 1 il Fondo di Assistenza risolverà il contratto stesso.

L'Impresa si impegna a presentare a richiesta del Direttore dell'esecuzione e, comunque, almeno una volta all'anno tutti i documenti necessari ad ottenere le necessarie informazioni prefettizie in ordine al rispetto della normativa antimafia, nonché a comunicare immediatamente all'Ente stesso, ai sensi del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive disposizioni in materia:

- l'eventuale istruzione di procedimenti o l'eventuale emanazione di provvedimenti provvisori o definitivi nei riguardi dell'Impresa stessa, ovvero del/dei suo/suoi legale/i

rappresentante/i, nonché degli eventuali ulteriori componenti il proprio organo di amministrazione;

- ogni modificazione intervenuta nella rappresentanza legale e negli organi di amministrazione;

Qualora l'Impresa non ottemperi agli obblighi di cui al presente comma, il contratto si intenderà risolto di diritto, fatta salva la facoltà del Fondo di Assistenza di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

In base a quanto previsto dall'art. 92 - sulla Risoluzione contrattuale - del decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 e s.m.i (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), si procede alla stipula del presente contratto anche in assenza della documentazione antimafia di cui all'art. 84 del Codice antimafia. Tuttavia l'acquisizione successiva di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa o di una delle cause previste dall'art. 67 del Codice antimafia darà luogo alla risoluzione immediata e automatica del presente atto negoziale.

## **Articolo 29**

(Clausola risolutiva espressa)

“Le parti convengono e stipulano la seguente clausola risolutiva espressa art. 1456 C.C.: il presente contratto deve intendersi automaticamente risolto nel caso in cui le prestazioni non vengono adempiute secondo le modalità previste dal Contratto e dal Capitolato tecnico-prestazionale.

Le obbligazioni da eseguirsi a pena di risoluzione e poste a carico dell'Impresa riguardano precisamente le ipotesi previste:

A) dagli articoli:

6 (Valore contrattuale, modalità di riscossione degli introiti e pagamento della quota da corrispondere al Fondo di Assistenza e degli oneri a carico dell'Impresa);

7 (Obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari), nel caso in cui l'Impresa non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9 bis della legge n. 136/2010;

8 (Oneri a carico dell'Impresa); 9 (Garanzie di esecuzione); 13 (Personale impiegato);

14 (Tutela contro azione di terzi); 15 (Cessione del contratto e/o crediti); 23 (Recesso

e risoluzione del contratto); 25 (Disposizioni antimafia); 26 (Subappalto); 29 (Riservatezza); 30 (Trattamento dei dati personali);

B) dall'ipotesi in cui sia intervenuta sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per le ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i;

C) in caso di pignoramenti presso terzi notificati al Fondo Assistenza superiori, nell'importo, alle somme riferite all'esercizio finanziario in cui è avvenuta la notifica;

D) in caso di mutamento dell'assetto societario che non garantisca i requisiti di ordine soggettivo, professionale e tecnico richiesti in sede di gara.

La presente clausola è da considerarsi come parte integrante del presente contratto”

### **Articolo 30**

(Domicilio legale)

Agli effetti del presente contratto:

- il Fondo di Assistenza elegge il proprio domicilio in Via del castro Pretorio n. 5 - CAP 00185 Roma;

- l'Impresa elegge il proprio domicilio legale presso la sede di  
\_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_.

### **Articolo 31**

(Spese contrattuali)

L'Impresa è tenuta al versamento delle spese per la redazione del contratto, per la copia o fotocopia degli atti richiesti, nonché per quelle di bollo e di registrazione del contratto e tutti gli oneri fiscali, ad eccezione di quelli per i quali sussiste l'obbligo legale di rivalsa, dovuti secondo le leggi in vigore.

A tal fine l'Impresa espressamente dichiara che le prestazioni di cui al presente atto sono effettuate nell'esercizio d'impresa, che trattasi di operazioni imponibili non esenti dall'imposta sul valore aggiunto, che il medesimo è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) e successive modificazioni ed integrazioni.

Il versamento dovuto per la registrazione deve essere effettuato nei termini previsti dall’Agenzia delle Entrate. La ricevuta dell’avvenuto pagamento dovrà essere consegnata, entro tre giorni, al Fondo di Assistenza.

Ove il versamento avvenga con ritardo, l’importo viene aumentato degli interessi legali per la durata del ritardo. In caso di mancato versamento, il Fondo di Assistenza ha facoltà di trattenere la somma dovuta, aumentata degli interessi legali, dal deposito definitivo ovvero in sede di pagamento dei corrispettivi contrattuali, versandone l’ammontare al competente capitolo di entrata.

## **Articolo 32**

(Riservatezza e Trattamento dei dati personali)

L’Impresa ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e di cui, comunque, è a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L’Impresa è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Fondo di Assistenza ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l’Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Ente.

Ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo n. 196/2003 ed ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE” o “GDPR”), l’Amministrazione fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Finalità del trattamento

- I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dall’Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla



gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;

- I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall'Amministrazione ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa della Convenzione stessa.

- Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto delle norme previste dal Regolamento UE.

Base giuridica e natura del conferimento

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati all'Amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Natura dei dati trattati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. "giudiziari") di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" (cd. "sensibili"), ai sensi, di cui all'art. 9 Regolamento UE.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- trattati dal personale dell'Amministrazione che cura il procedimento di gara e l'esecuzione del Contratto, dal personale di altri uffici della medesima che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza all'Amministrazione in ordine al procedimento di gara ed all'esecuzione del Contratto, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto, saranno diffusi tramite il sito internet [www.poliziadistato.it](http://www.poliziadistato.it), sezione "Amministrazione Trasparente". Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2013; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet [www.poliziadistato.it](http://www.poliziadistato.it), sezione "Amministrazione Trasparente".

I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge; in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE.

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del Contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE.

Processo decisionale automatizzato

Nell'ambito della fase di gara, non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

Diritti del concorrente/interessato

Per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente all’Amministrazione.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l’interessato ha il diritto di: i) ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all’art. 20 del regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolare del trattamento è il Dr. Paolo Cortis che provvederà a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati.

Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati (DPO) individuato nella Sezione Contratti del Fondo di Assistenza attraverso l’indirizzo Pec del Fondo di Assistenza di cui all’art. 3 del presente atto.

Consenso al trattamento dei dati personali

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell’offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell’ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro

Dati personali, anche giudiziari, da parte dell'Amministrazione per le finalità sopra descritte.

### **Articolo 33**

(Utilizzo dei marchi e dei loghi – pubblicazione)

Per le finalità connesse all'applicazione del presente atto negoziale l'Impresa autorizza l'utilizzo del proprio nome e marchio. Altre forme di utilizzo dovranno essere espressamente autorizzate dalla Stessa.

All'Impresa è fatto espresso divieto di utilizzare il marchio di servizio, il logo "Polizia di Stato" nonché lo stemma araldico, in quanto disciplinato dall'articolo 1, comma 195 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 e del successivo Regolamento.

Non potranno essere altresì utilizzati tutti gli altri simboli connessi alla Polizia di Stato, con utilizzo o meno di colori e caratteri istituzionali, senza la preventiva autorizzazione dei competenti uffici del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

### **Articolo 34**

(Controversie e Foro competente)

Per ogni eventuale controversia derivante dall'applicazione del presente contratto dovrà essere interessato il Foro competente di Roma.

In caso di controversa interpretazione tra i documenti tecnici e di dettaglio allegati ed il presente contratto prevale la *ratio* contenuta nelle clausole del contratto medesimo.

L'atto consta di n. \_\_\_ pagine scritte per intero, comprese le clausole sotto indicate e le sottoscrizioni.

Richiesto, io Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto, non in contrasto con l'ordinamento giuridico, in formato elettronico composto da n. \_\_\_ pagine scritte per intero e parte della presente, del quale ho dato lettura alle Parti che lo approvano dichiarandolo conforme alle loro volontà e con me lo sottoscrivono con firma acquisita digitalmente.

FONDO DI ASSISTENZA PER IL  
PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

L'IMPRESA

UFFICIALE ROGANTE

Ai sensi dell'art. 1341 del codice civile l'Impresa dichiara espressamente di avere preso visione, di conoscere e di approvare incondizionatamente tutte le clausole del contratto ed in particolare quelle contenute negli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32, nonché nel Capitolato tecnico-prestazionale e nell'annessa documentazione.

**L'IMPRESA**